

COMUNE DI TRAVERSETOLO
(Provincia di PARMA)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di esposizione
pubblicitaria - occupazione suolo pubblico
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 19 del 30/04/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	6
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	6
Articolo 4 - Tipologie degli impianti pubblicitari	6
Articolo 5 – Autorizzazioni. Istruttoria. Rilascio	7
Articolo 6 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione	8
Articolo 7 – Autorizzazione alla variazione messaggio pubblicitario	8
Articolo 8 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	9
Articolo 9 – Rinnovo, proroga e disdetta	9
Articolo 10 - Revoca autorizzazione. Anticipata rimozione	10
Articolo 11 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	10
Articolo 12 – Dichiarazione	11
Articolo 13 - Divieti e limitazioni	11
Articolo 14 - Pubblicità sonora a mezzo di amplificatori fissi o con veicoli	12
Articolo 15 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	12
Articolo 16 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	12
Articolo 17 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	13
Articolo 18 – Presupposto del canone	13
Articolo 19 - Soggetto passivo	13
Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone	14
Articolo 21 – Insegna d'esercizio	14
Articolo 22 - Criteri per la determinazione del canone	15
Articolo 23 - Pagamento del canone	15
Articolo 24 – Rimborsi e compensazione	16
Articolo 25 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	16
Articolo 26 – Riduzioni	17
Articolo 27 - Esenzioni	17
CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	18
Articolo 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni	19
Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni	19
Articolo 30 - Impianti privati per affissioni dirette	19
Articolo 31 - Modalità delle pubbliche affissioni	19
Articolo 32 - Canone sulle pubbliche affissioni	20
Articolo 33 – Materiale pubblicitario abusivo	21
Articolo 34 - Riduzione del canone	21
Articolo 35 - Esenzione dal canone	22
Articolo 36 - Pagamento del canone	22
Articolo 37 - Norme di rinvio	22
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	23
Articolo 38 – Disposizioni generali	23
Articolo 39 - Funzionario Responsabile	23
Articolo 40 - Tipologie di occupazioni	23

Articolo 41 - Domanda di occupazione	24
Articolo 42 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	25
Articolo 43 - Manomissione suolo. Cauzione e assicurazione.....	25
Articolo 44 - Passi carrabili	26
Articolo 45 - Occupazioni d'urgenza	27
Articolo 46 - Occupazioni occasionali e di breve durata.....	28
Articolo 47 - Obblighi del concessionario.....	28
Articolo 48 - Titolarità della concessione o autorizzazione	28
Articolo 49 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	29
Articolo 50 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	29
Articolo 51 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	29
Articolo 52 - Occupazioni abusive	29
Articolo 53 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	30
Articolo 54 - Classificazione in Categorie delle strade	31
Articolo 55 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	31
Articolo 56 - Modalità di applicazione del canone	31
Articolo 57 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	32
Articolo 58 - Soggetto passivo.....	33
Articolo 59 - Agevolazioni	34
Articolo 60 - Esenzioni	34
Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	35
Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	35
Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva	36
Articolo 64 - Rimborsi	36
Articolo 65 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	37
Articolo 66 - Attività di recupero.....	37
CAPO V – CANONE MERCATALE	38
Articolo 67 – Disposizioni generali.....	38
Articolo 68 - Funzionario Responsabile	38
Articolo 69 – Organizzazione dei mercati settimanali	38
Articolo 70 – Mercati settimanali: produttori agricoli	38
Articolo 71 – Mercati straordinari.....	38
Articolo 72 – Mercati occasionali organizzati da esterni	39
Articolo 73 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	39
Articolo 74 - Domanda di occupazione	39
Articolo 75 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale.....	39
Articolo 76 - Classificazione delle strade.....	39
Articolo 77 - Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni.....	39
Articolo 78 - Occupazioni abusive	40
Articolo 79 - Soggetto passivo.....	40
Articolo 80 - Versamento del canone	40
Articolo 81 - Accertamento e riscossione coattiva	41

Articolo 82 - Rimborsi	41
Articolo 83 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni	41
Articolo 84 - Attività di recupero.....	42
Articolo 85 - Entrata in vigore	42

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina:

- i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- le procedure per il rilascio delle concessioni dell'occupazione del suolo pubblico e delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari;
- il servizio delle pubbliche affissioni.

2. Le disposizioni contenute nei previgenti regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché la disciplina per le pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali (anche dette permanenti) e temporanee (anche dette giornaliere):

- a) sono annuali le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno;
- c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
- d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di una autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
- e) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sulle strade provinciali all'interno dei centri abitati e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
3. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, oltre al canone previsto dal presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste dai successivi artt. 17 e 25.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, salvo diverso provvedimento, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Al Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, salvo diverso provvedimento del Sindaco, sono attribuite le funzioni di rilascio delle concessioni/autorizzazioni, laddove previste.

Articolo 4 - Tipologie degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. In particolare rientrano tra gli impianti pubblicitari anche le seguenti tipologie:
 - a) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali, che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
 - b) **Sorgente acustica:** qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili;
 - c) **Pubblicità varia:** oltre alle tipologie sopra elencate, si possono avere altri tipi di pubblicità effettuate con pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, treppiedi, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, distribuzione di

volantini o di altro materiale pubblicitario, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 5 – Autorizzazioni. Istruttoria. Rilascio

1. La distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico, deve fare riferimento ai vigenti “Piano Generale degli impianti” e “Regolamento Edilizio” del Comune e al Regolamento di Polizia Urbana.
2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, ai sensi del vigente Codice della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
3. All'interno dei centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune e, in caso di strade provinciali, previo nulla osta della Provincia.
4. L'istanza di autorizzazione permanente o temporanea, per l'installazione di insegne o altri mezzi pubblicitari, deve essere inviata allo SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) tramite la piattaforma digitale “Accesso Unitario SUAPER”; nel caso in cui l'istanza di autorizzazione sia presentata da un privato cittadino, la stessa deve essere presentata all'Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata tramite PEC, utilizzando apposita modulistica presente sul sito Internet del Comune di Traversetolo.
5. Il procedimento istruttorio comprende l'acquisizione di tutti i pareri previsti dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
6. Qualora l'insegna o il mezzo pubblicitario vengano collocati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. N. 42/2004, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa di settore.
7. L'Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata competente al rilascio del provvedimento conclusivo di autorizzazione riceve l'istanza tramite la piattaforma digitale “Accesso Unitario SUAPER”, ovvero tramite PEC e avvia il relativo procedimento istruttorio:
 - a) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, acquisendo, se necessario i pareri di altri enti e/o servizi.
 - b) Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
 - c) Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, l'Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi o al Concessionario che determina l'importo del canone e ne dà comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica; in tale caso l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

- d) Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'Ufficio Tributi o al Concessionario; il Responsabile del Procedimento potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio che viene rilasciato facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.
8. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 6 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, può essere ceduto a terzi attraverso idoneo atto di cessione di proprietà o di usufrutto, di cessione di azienda, di cessione di ramo d'azienda, di affitto d'azienda, di affitto di ramo d'azienda, attraverso richiesta al Comune che provvederà alla sua volturazione.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione.
3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati, come previsto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 495/1992. Lo stesso, inoltre, ha l'obbligo di:
 - a) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - b) custodire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirla a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a inviare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - d) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 7 – Autorizzazione alla variazione messaggio pubblicitario

1. In caso di variazione del messaggio pubblicitario l'interessato deve farne preventiva richiesta allo SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) tramite la piattaforma digitale "Accesso Unitario SUAPER"; nel caso in cui l'istanza di autorizzazione sia presentata da un privato cittadino, la stessa deve essere presentata all'Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata tramite PEC, utilizzando l'apposito modulo predisposto; gli allegati e l'iter istruttorio sono analoghi a quanto riportato al precedente art. 5 fatta salva la possibilità di non presentare la documentazione attinente alla collocazione dell'impianto pubblicitario, già presente e allegata alla pratica originaria;
2. Qualora non vengano apportate modifiche alla struttura dell'impianto, dovrà inoltre essere dichiarato, a cura del richiedente, che permangono le condizioni di decoro,

sicurezza e stabilità dello stesso alla spinta del vento e di resistenza agli agenti atmosferici;

3. Qualora invece venissero sostituite le strutture dell'impianto stesso, valgono le medesime dichiarazioni già previste per il rilascio delle nuove autorizzazioni: è quindi necessario presentare una nuova pratica nei termini indicati dal precedente articolo 5.

Articolo 8 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, cessione di azienda, cessione di ramo d'azienda, affitto d'azienda, affitto di ramo d'azienda), l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita richiesta contenente gli estremi dell'autorizzazione in questione.
2. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto dall'art. 5, è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni anticipati dal precedente titolare.
3. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della richiesta nel termine di cui al comma 1, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
4. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione allo SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) tramite la piattaforma digitale "Accesso Unitario SUAPER", a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 9 – Rinnovo, proroga e disdetta

1. Sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione l'interessato deve presentare allo SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) tramite la piattaforma digitale "Accesso Unitario SUAPER", oppure in caso di istanza presentata da un privato cittadino tramite PEC all'Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata, la domanda rinnovo, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, da compilarsi in ogni sua parte e allegando la documentazione fotografica dell'impianto che si intende mantenere. Il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere delle condizioni di decoro, sicurezza e stabilità dell'impianto alla spinta del vento e di resistenza agli agenti atmosferici, circostanze che il richiedente deve autocertificare al momento della presentazione della domanda.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone, ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. La cessazione della pubblicità comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
6. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8. In caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione il proprietario o l'amministratore dello stabile o dell'area su cui è posizionata la pubblicità o l'insegna di esercizio, dovrà farsi carico della rimozione integrale degli impianti e degli eventuali sostegni o supporti e del ripristino delle condizioni preesistenti.

Articolo 10 - Revoca autorizzazione. Anticipata rimozione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. Il provvedimento di revoca è notificato tramite PEC secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
6. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 11 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

- c) il mancato pagamento del canone dovuto.
- 2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
- 3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto, in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 12 – Dichiarazione

- 1. Fermo restando il rigoroso rispetto delle norme del Regolamento Edilizio, la richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione (di cui al successivo punto 2) nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) Locandine, volantinaggio;
 - b) Targhe indicanti mestieri e professioni di dimensioni non superiori a cm. 30hx20h;
 - c) pubblicità su autoveicoli, compresi i cosiddetti camion vela "mobili";
 - d) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992);
- 2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, è reperibile sul sito internet del Comune di Traversetolo o del Concessionario, ed è da presentare direttamente o tramite PEC al Comune o al soggetto che gestisce il canone con almeno tre giorni di anticipo prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; esso deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte.
- 3. Se la pubblicità è da collocare in una zona che ricade in centro storico, si applicano le prescrizioni e le limitazioni di cui al successivo art.13, comma 2.
- 4. Nel caso in cui la variazione della pubblicità comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova richiesta e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova richiesta e quello pagato per lo stesso periodo in base alla precedente dichiarazione.

Articolo 13 - Divieti e limitazioni.

- 1. Lungo le strade prospicienti gli immobili e le relative aree di pertinenza sottoposti a vincoli e tutela di beni culturali (D. Lgs. 42/2004) e/o edifici o luoghi di valore storico testimoniale stabiliti dallo strumento urbanistico comunale, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
- 2. Per l'apposizione di mezzi pubblicitari, targhe, insegne, vetrofanie, ecc., valgono le prescrizioni del vigente Regolamento edilizio.
- 3. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
- 4. L'attività di volantinaggio dovrà avvenire senza arrecare in alcun modo disturbo alla quiete pubblica, evitando di importunare suonando campanelli presso le abitazioni e le attività.

Articolo 14 - Pubblicità sonora a mezzo di amplificatori fissi o con veicoli

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori fissi o con veicoli è consentita dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, ed è sempre vietata la domenica, durante le festività nazionali e locali.
2. E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 50 m. da case di cura, scuole d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili. La pubblicità sonora non può eccedere il limite massimo di 60 decibel.
3. Per effettuare la pubblicità sonora occorre presentare la comunicazione presente sul sito internet comunale all'Ufficio Ambiente del Comune o al soggetto che gestisce il canone con almeno sei giorni di anticipo e versare il relativo canone; nella comunicazione devono essere indicati:
 - autovettura utilizzata e targa;
 - luogo, data e ora di svolgimento;
 - contenuto della pubblicità;
 - data di pagamento del relativo canone.

Articolo 15 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata dai cosiddetti "camion vela", poiché gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che beneficia del messaggio pubblicitario. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 16 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. L'obbligo di pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, o di effettuare le dichiarazioni laddove previsto, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo, addebitando i relativi costi al soggetto che ha posizionato detto materiale.

Articolo 17 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, laddove prevista, o in assenza della dichiarazione di cui al precedente articolo 12, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 25, comma 3, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal decimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi e previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, nei confronti dei titolari di attività di commercio in sede fissa o su aree pubbliche, nonché nei confronti di quelli che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è disposta, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 25/03/1997, n. 77.

Articolo 18 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 19 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo o del veicolo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo o del veicolo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è inscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore;
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere inscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Per le attività di volantinaggio il canone si calcola per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
11. Per le pubblicità sonore il canone si calcola per ciascun veicolo o diffusore sonoro utilizzato e per giorno o frazione di giorno.

Articolo 21 – Insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne di esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 22 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) tipologia delle diffusioni.
3. I coefficienti moltiplicatori da utilizzare per la determinazione delle tariffe relative alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, i coefficienti moltiplicatori che determinano le tariffe sono modulati in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 5,50 mq;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,51 mq e 8,50 mq;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone è maggiorato del:
 - a) 100 % per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5,50 mq;
 - b) 65 % per le esposizioni pubblicitarie tra 5,51 mq e 8,50 mq;
 - c) 50% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8,50 mq.

Articolo 23 - Pagamento del canone

1. Il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato proporzionalmente al periodo di occupazione.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 500,00, il soggetto passivo può chiederne la rateazione secondo i seguenti criteri:
 - a)

er importi compresi tra € 501,00 ed € 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate uguali: per il primo anno di applicazione la prima rata deve essere pagata all'atto di rilascio dell'autorizzazione, la seconda rata entro il 90° giorno successivo allo stesso atto; per gli anni successivi la prima rata deve essere pagata entro il 31 gennaio e la seconda rata entro il 30 giugno;
 - b)

er importi superiori ad € 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate uguali: per il primo anno di applicazione la prima rata deve essere

pagata all'atto di rilascio dell'autorizzazione, le ulteriori tre rate in proporzione alla restante frazione d'anno; per gli anni successivi le rate devono essere pagate entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone a rate, ricorrendo le condizioni di cui sopra.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Limitatamente all'annualità 2021 il versamento del canone è posticipata al 31 maggio.

Articolo 24 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 euro.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento, purché non sia intervenuta decadenza al rimborso e a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del canone dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. La compensazione, per importi complessivi superiori a Euro 1.000,00 opera solo in presenza di formale atto di accoglimento dell'Ufficio.

Articolo 25 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando le sanzioni stabilite dall'art. 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

5. Le maggiorazioni, le indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2020.

Articolo 26 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 102,90 corrispondente al 37,69% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 170,10 corrispondente al 62,31% della superficie disponibile.

Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Traversetolo costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. Ogni attività organizzativa, gestionale e di riscossione relativa al servizio di pubbliche affissioni, è affidata al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi o al Concessionario Gestore.
2. In caso di affidamento della gestione del servizio di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario gestore.
3. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
4. Il servizio comprende altresì le affissioni con contenuto commerciale, anche contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 30 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione sarà disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 31 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione con le modalità indicate dall'Ufficio Affissioni.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone, che viene annotata in apposito registro cronologico.

3. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporterà alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi (cosiddetta "Nota Posizioni").
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il gestore rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune o il gestore, in caso di manifesti deteriorati, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 e/o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo per ciascuna commissione che in sede di prima applicazione del presente regolamento viene determinato in € 30,00, importo da aggiornarsi annualmente in occasione della revisione delle tariffe.
11. Le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni sono pubblicati, per la libera consultazione, sul sito istituzionale del Comune e presso l'ufficio pubbliche affissioni del Comune.

Articolo 32 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019.
2. Il canone è determinato in funzione del periodo di esposizione, del numero dei giorni e del numero dei manifesti.
3. La Giunta comunale con apposita delibera determina i coefficienti in ordine decrescente in base al periodo totale di esposizione, con un periodo minimo di esposizione di 10 giorni e periodi successivi di esposizione fissati in multipli di 5 giorni, come di seguito riportato:
 - fino a 10 giorni
 - fino a 15 giorni

- fino a 20 giorni
 - fino a 25 giorni
 - fino a 30 giorni
4. I coefficienti così determinati vengono moltiplicati per la tariffa base di cui al comma 827 della Legge 160/2019, per il numero dei giorni corrispondenti allo scaglione in cui rientra il periodo di esposizione richiesto e moltiplicati per il numero dei manifesti.
 5. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
 6. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli.
 7. Per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
 8. Il committente non può scegliere espressamente gli spazi dove collocare i manifesti tra gli impianti adibiti al servizio.

Articolo 33 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune di Traversetolo.
2. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
3. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal decimo giorno antecedente il verbale di accertamento.
4. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni già previste dal precedente articolo 25 del presente Regolamento relativo alle indennità e sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.
5. Per la de-affissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70x100 è stabilito in € 10,00 per ogni manifesto de-affisso o coperto.

Articolo 34 - Riduzione del canone

1.
 - ' prevista la riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% nei seguenti casi:
 - anifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - anifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - anifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - anifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

-

er gli annunci mortuari.

2.

manifesti di cui al comma precedente, dal primo al quarto alinea, beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 35 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Traversetolo e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità militari in genere;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 36 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 38 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta una servitù di pubblico passaggio.
3. Allo scadere della Concessione o della Autorizzazione, il suolo pubblico deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi, a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
5. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
6. In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, oltre al canone previsto dal presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste dal successivo articolo 52.

Articolo 39 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, salvo diverso provvedimento del Sindaco, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Al Funzionario Responsabile del Servizio Urbanista-Edilizia Privata, salvo diverso provvedimento del Sindaco, sono attribuite le funzioni di rilascio delle concessioni/autorizzazioni permanenti, laddove previste.
4. Al Funzionario Responsabile del Servizio Commercio, salvo diverso provvedimento del Sindaco, sono attribuite le funzioni di rilascio delle concessioni/autorizzazioni temporanee, laddove previste.
5. Al Funzionario Responsabile del Servizio Urbanista-Edilizia Privata, salvo diverso provvedimento del Sindaco, sono attribuite le funzioni di rilascio delle autorizzazioni dei passi carrai.
6. Al Funzionario Responsabile del Servizio Patrimonio-Viabilità, salvo diverso provvedimento del Sindaco, sono attribuite le funzioni di rilascio delle autorizzazioni di manomissione suolo pubblico.

Articolo 40 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, salvo quanto previsto ai successivi artt. 45 e 46.

Articolo 41 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale e sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta, purché munito dei poteri di firma, o dall'incaricato munito di procura, deve essere presentata telematicamente allo SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) tramite la piattaforma digitale "Accesso Unitario SUAPER"; nel caso in cui l'istanza di autorizzazione sia presentata da un privato cittadino, la stessa deve essere presentata alla PEC del Comune di Traversetolo, utilizzando apposita modulistica presente sul sito internet del Comune, pena la sua improcedibilità. Tale modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti con particolare riferimento:
 - a) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - b) la dimensione dello spazio o area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, unitamente alla relativa planimetria;
 - c) le caratteristiche dell'occupazione, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi o le strutture con cui si intende occupare l'area;
 - d) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - e) elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui si sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività.
5. la domanda deve essere corredata dai documenti necessari in relazione alla tipologia di occupazione; in particolare per le occupazioni con dehors ed espositori, la stessa dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel vigente strumento urbanistico comunale;
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor

sacrificio imposto alla collettività e, in caso di analogia delle richieste, la data di presentazione della domanda.

Articolo 42 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione verifica la completezza e la regolarità della domanda e avvia la procedura istruttoria.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede ad acquisire il parere della polizia locale sotto il profilo della viabilità e della sicurezza della circolazione ed eventuali altri pareri tecnici ove, per la particolare occupazione, si renda necessario;
3. A decorrere dalla data di presentazione della domanda, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente.
4. Qualora non ricorrano le condizioni per il rilascio, il diniego, espresso e motivato, è preceduto da comunicazione preventiva di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.
5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, l'ufficio tributi o il concessionario determina l'importo del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile, comporterà l'archiviazione della pratica.
6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente o al concessionario; l'ufficio competente potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento di concessione o di autorizzazione, fatta salva la necessità di acquisire preventivamente la cauzione e l'assicurazione nei casi di occupazioni per manomissione suolo pubblico, come previsto dal successivo articolo 43.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo delle autorizzazioni/concessioni l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 43 - Manomissione suolo. Cauzione e assicurazione

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni che comportino la manomissione di suolo pubblico i soggetti dovranno presentare apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nell'apposito disciplinare.
2. La garanzia dovrà essere prestata mediante:
 - a) fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
 - b) bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune.
3. L'importo della fidejussione sarà stabilito dall'Ufficio competente sulla base dei lavori da eseguire e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie e ai seguenti costi unitari, da aggiornarsi con apposito atto di Giunta Comunale:

- A - Marciapiedi in asfalto € 155,00/mq;
B - Strade asfaltate € 140,00/mq;
C - Strade pavimentate in calcestruzzo € 110,00/mq;
D - Strade sistemate con porfido nel centro storico € 300,00/mq;
E - Marciapiedi in beola, pietra, granito o ciottoli € 300,00/mq;
F - Aree sistemate a verde € 77,00/mq;
G - Aree non ancora sistemate (reliquati in terra naturale) € 25,00/mq;
H - Strade esterne all'abitato non asfaltate € 25,00/mq.
4. Per il calcolo della cauzione la superficie minima da considerare è pari a 1 mq.
 5. Alle ditte che eseguono, nel corso dell'anno, più interventi di manomissione del suolo pubblico, è data la facoltà di costituire una polizza fidejussoria annuale, il cui importo è calcolato stimando gli interventi da eseguire nell'anno per i costi unitari stabiliti nel precedente comma 3.
 6. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica: l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;
 - b) in caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;
 - c) nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio, anche solo mediante mail, di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 15 giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.
 7. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi, contenuti nel tariffario di cui al presente articolo, alle superfici di ripristino.
 8. Il soggetto autorizzato, in caso sia gestore di reti di pubblico servizio, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a presentare polizza assicurativa che copra i danni che può cagionare ad impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le responsabilità civili per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo minimo di tale polizza è di € 500.000,00.

Articolo 44 - Passi carrabili

1. Ai fini dell'applicazione del canone del presente Regolamento sono considerati passi carrabili quei manufatti che realizzano una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Sono oggetto di autorizzazione i passi carrai che interessano strade comunali, strade private di uso pubblico e strade provinciali all'interno dei centri abitati.

4. L'apertura, la modifica, la regolarizzazione dei passi carrai di cui al precedente comma 3 sono soggetti a specifica autorizzazione secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le eventuali modifiche di carattere edilizio allo stato dei luoghi atte a consentire il passo carraio sono soggette alla disciplina di settore e a quanto previsto dal vigente strumento urbanistico comunale.
5. Sono oggetto di autorizzazione i passi carrai che interessano strade comunali, strade private di uso pubblico e strade provinciali all'interno dei centri abitati.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
7. La tariffa è parimenti ridotta del 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle provincie che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda certa la superficie sottratta all'uso pubblico, a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'art. 44, comma 11, del D. Lgs. N. 507/1993.
10. Se è venuto a meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può richiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 45 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione che, previa comunicazione di cui al successivo comma 3, verrà rilasciato con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In particolare sono definite d'urgenza quelle occupazioni derivanti da cause di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili che richiedono un intervento di massima urgenza ai fini del ripristino dei servizi di pubblica utilità (condotte di acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni ecc.) o per evitare situazioni di pericolo o danno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cadute calcinacci, tegole e rami pericolanti, canali di gronda intasati ecc.
3. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione tramite PEC all'ufficio Urbanistica-Edilizia Privata e alla Polizia locale, dell'occupazione urgente da effettuare, indicando i motivi dell'urgenza, i dati identificativi e cartografici della zona da occupare e se si deve provvedere a chiudere la strada o a limitarne la circolazione veicolare.

4. Se l'occupazione ha una durata non superiore a 8 ore, l'invio di PEC equivale alla comunicazione di cui al successivo articolo 46, comma 2.
5. Se l'occupazione ha una durata superiore, entro i successivi due giorni lavorativi deve essere trasmessa la domanda di autorizzazione in sanatoria.
6. Resta inteso che la comunicazione di occupazione urgente e/o l'autorizzazione in sanatoria non esimono il soggetto interessato dal regolarizzare la corresponsione del canone e la presentazione di garanzie di ripristino laddove previsto;
7. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione delle indennità e sanzioni previste al successivo articolo 52 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 46 - Occupazioni occasionali e di breve durata

1. Si intendono occupazioni occasionali e di breve durata:
 - a) le occupazioni di durata non superiore a 12 ore per le quali è prevista una riduzione del 10% rispetto alla tariffa ordinaria;
 - b) le occupazioni di durata non superiore alle 24 ore.
2. Le occupazioni occasionali e di breve durata non sono soggette ad autorizzazione ma a semplice comunicazione scritta da presentare tramite PEC almeno 3 giorni prima all'Ufficio comunale competente e alla Polizia Locale.
3. E' fatto obbligo a chi occupa anche parzialmente le sedi stradali, di apporre la segnaletica di cantiere a norma di legge, oltre ad eventuali altri obblighi specifici previsti dagli uffici competenti.

Articolo 47 - Obblighi del concessionario/gestore

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione;
 - e) versare il canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto, di cessione di azienda, di cessione di ramo d'azienda, di affitto d'azienda, di affitto di ramo d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 48 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 47, comma 2.

2. Chi intende subentrare al concessionario, attraverso idoneo di atto di cessione di azienda, cessione di ramo d'azienda, affitto d'azienda, affitto di ramo d'azienda, usufrutto, ecc. deve presentare richiesta al Comune che provvederà alla volturazione della concessione o autorizzazione; il nuovo titolare subentra a tutti gli effetti negli obblighi relativi alle clausole concessorie.

Articolo 49 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione;
 - d) le violazioni delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte/mortis causa, o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 50 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al solo rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 51 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 52 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione, l'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
 3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, di cui al successivo articolo 56, comma 3, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate. In caso di occupazioni abusive che se fossero autorizzate rientrerebbero nelle casistiche di gratuità, per la determinazione delle indennità e delle sanzioni si utilizzerà la tariffa che per assimilazione si avvicinerà maggiormente al tipo di occupazione abusiva effettuata.
 5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii., il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
- In caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione nei confronti dei titolari di attività di commercio in sede fissa o su aree pubbliche, nonché nei confronti di quelli che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è disposta, previa diffida la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 25/03/1997, n.77.

Articolo 53 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, in base alla vigente classificazione in due zone del territorio comunale (allegato 2 del Presente Regolamento).
1. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico dell'area stessa (classificazione strade di cui al successivo articolo);

- d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti e, di conseguenza, le tariffe, si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 54 - Classificazione in Categorie delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade del Comune, sono previste due zone così come da Delibere di Consiglio Comunale n. 32/1994 e 33/1994 (allegato 2 del Presente Regolamento) e ss.mm.ii..
2. Alle strade appartenenti alla 1^a zona viene applicata la tariffa standard che è la più elevata. La tariffa per le strade della 2^a zona è ridotta in misura del 25% rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 55 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo rapportato proporzionalmente al periodo di occupazione.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 56- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Le richieste di occupazione presentate dagli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio e relative all'esposizione dei prodotti di vendita (visual merchandising), riguarda i giorni festivi e quelli feriali con le seguenti distinzioni:
 - per i giorni feriali la superficie autorizzabile non può eccedere 1,5 metri di profondità;
 - per i giorni festivi la superficie autorizzabile non può eccedere 3 metri di profondità.Sia in caso di giorni feriali, che di giorni festivi, la superficie autorizzabile deve rispettare le seguenti limitazioni:
 - a) la larghezza non può eccedere il fronte del negozio che si affaccia sulla superficie da occupare;
 - b) devono essere rispettati le prescrizioni e i limiti del Codice della Strada;
 - c) deve essere garantita la viabilità pedonale, gli accessi ai disabili e la viabilità dei mezzi di soccorso;
 - d) l'occupazione non può essere utilizzata per l'installazione del registratore di cassa, in quanto il completamento delle operazioni di vendita deve essere compiuto all'interno del negozio.In ogni caso, l'occupazione potrà essere rilasciata garantendo il mantenimento di un idoneo spazio per il passaggio dei pedoni.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche per via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Articolo 57 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Le occupazioni effettuate sul patrimonio indisponibile dell'Ente con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie sono soggette a concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, previa acquisizione del parere favorevole degli uffici interessati e dell'atto di indirizzo della Giunta.

2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. 259/2003 avente per oggetto, a seconda dei casi:
 - a) l'installazione della infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazioni – oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione multipla), oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento tra gli operatori dei servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - Durata 6 anni;
 - In caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - È fatto obbligo di ospitare a titolo gratuito impianti di proprietà pubblica, anche di pubblica illuminazione, qualora il Comune lo richieda.
4. Per le concessioni oggetto del presente articolo la superficie standard minima dell'occupazione utilizzata per la quantificazione del canone è fissata in 35 mq ed è:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2 lettera a), la tariffa prevista per la zona di riferimento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) è aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone così calcolato come per le precedenti lettere a) e b) è aumentato del 50%.
5. Per l'installazione temporanea di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, viene rilasciata una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni; in tale caso il canone viene quantificato aumentando del 100% il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Per le concessioni di impianti che superano la superficie standard minima di 30 mq il canone è calcolato proporzionalmente ai mq effettivamente occupati.
7. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
8. Per gli impianti esistenti o che verranno realizzati su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune il presente regolamento non si applica; in tali casi il rapporto tra le parti viene regolato da apposito contratto di locazione.

Articolo 58 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Le occupazioni di fatto sono considerate abusive e come tali sono soggette a quanto previsto dal precedente articolo 52.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 59 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone annuale sono ridotte del 50% per manifestazioni culturali, ricreative, sportive o politiche, anche se non patrocinate dal Comune.
2. Le tariffe del canone annuale sono ridotte del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso, per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
3. Le tariffe del canone annuale sono ridotte del 50% per occupazioni di passi carrabili in genere anche quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
4. Le tariffe del canone giornaliera sono ridotte del 50% per l'esercizio dell'attività edilizia.
5. Le tariffe del canone giornaliera sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto.
6. Le tariffe del canone giornaliera sono ridotte del 80% per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
7. Le superfici eccedenti i 1000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%
8. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 60 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno o per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, di durata non superiore a 6 ore;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione dei verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore;
 - f) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - g) occupazioni di suolo che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- h) occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, sindacale, religioso, assistenziale, celebrative e del Tempo libero non comportante l'attività di vendita di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- i) occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico.
- j) occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) occupazioni di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, circhi, giostre, ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 5 ore.

Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna dell'autorizzazione; esclusivamente per il primo anno di applicazione l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo, rapportato proporzionalmente al periodo di occupazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 500,00, il soggetto passivo può chiederne la rateazione secondo i seguenti criteri:
 - a)

er importi compresi tra € 501,00 ed € 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate uguali: per il primo anno di applicazione la prima rata deve essere pagata all'atto di rilascio dell'autorizzazione, la seconda rata entro il 90° giorno successivo allo stesso atto; per gli anni successivi la prima rata deve essere pagata entro il 31 gennaio e la seconda rata entro il 30 giugno;
 - b)

er importi superiori ad € 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate uguali: per il primo anno di applicazione la prima rata deve essere pagata all'atto di rilascio dell'autorizzazione, le ulteriori tre rate in proporzione alla restante frazione d'anno; per gli anni successivi le rate devono essere pagate entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dal D.L. 193/2016 e dal D. Lgs. 82/2005.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Limitatamente all'annualità 2021 il versamento del canone è posticipata al 31 maggio.

Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 500,00, il soggetto passivo può chiederne la rateazione secondo i seguenti criteri:
 - a)

er importi compresi tra € 501,00 ed € 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate uguali: per il primo anno di applicazione la prima rata deve essere pagata all'atto di rilascio dell'autorizzazione, la seconda rata entro il 90° giorno successivo allo stesso atto; per gli anni successivi la prima rata deve essere pagata entro il 31 gennaio e la seconda rata entro il 30 giugno;
 - b)

er importi superiori ad € 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate uguali: per il primo anno di applicazione la prima rata deve essere pagata all'atto di rilascio dell'autorizzazione, le ulteriori tre rate in proporzione alla restante frazione d'anno; per gli anni successivi le rate devono essere pagate entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
4. Limitatamente all'annualità 2021 il versamento del canone è posticipata al 31 maggio.

Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base al vigente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione e può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 64 - Rimborsi

1. L'occupante può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, in carta libera, da inoltrare tramite PEC all'ufficio tributi e/o al soggetto affidatario, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 euro.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento, purché non sia intervenuta decadenza al rimborso e a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del canone dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. La compensazione, per importi complessivi superiori a Euro 1.000,00 opera solo in presenza di formale atto di accoglimento dell'Ufficio.

Articolo 65 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50% e una sanzione commisurata con il valore del canone, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 63 del presente Regolamento.
5. Le indennità, le sanzioni e le maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 66 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 67 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati settimanali, mercati straordinari, mercati occasionali, fiere annuali e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Articolo 68 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, salvo diverso provvedimento, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Al Funzionario Responsabile del Servizio Commercio, salvo diverso provvedimento, sono attribuite le funzioni di rilascio delle concessioni/autorizzazioni e di gestione delle attività mercatali.

Articolo 69 – Organizzazione dei mercati settimanali

1. mercati settimanali si svolgono secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento che disciplina il commercio su aree pubbliche e dalla relativa Ordinanza Sindacale in vigore.

Articolo 70 – Mercati settimanali: produttori agricoli

2. 'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione, si svolge secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento che disciplina il commercio su aree pubbliche e dalla relativa Ordinanza Sindacale in vigore.

Articolo 71 – Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, ai sensi della L.R.25/06/1999 n.12 e ss.mm.ii., sono istituiti e disciplinati dalla specifica delibera di Consiglio e/o di Giunta Comunale.
2. Qualora gli eventi fossero patrocinati dal Comune, la Giunta può disporre l'esenzione parziale o totale del canone.

Articolo 72 – Mercati occasionali organizzati da esterni

1. E' ammesso lo svolgimento di mercati organizzati da enti/associazioni con carattere non ricorrente o limitato nel tempo e sono disciplinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale che autorizza lo svolgimento dei mercati occasionali, definendone le modalità di esecuzione e le aree interessate.
2. Qualora gli eventi fossero patrocinati dal Comune, la Giunta può disporre l'esenzione parziale o totale del canone.

Articolo 73 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

3.

l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni contenute nei vigenti Regolamenti di Polizia Urbana, Commercio su aree pubbliche e dalla relativa Ordinanza Sindacale in vigore.

Articolo 74 - Domanda di occupazione e procedure per il rilascio delle concessioni

1. Le procedure di concessione delle aree per il commercio ambulante sono disciplinate dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 75 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale

1. Il canone per il commercio su aree pubbliche viene determinato solo nella misura giornaliera; non esistono, alla data di redazione del presente Regolamento, mercati permanenti che utilizzano strutture fisse.
2. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone viene indicata nell'articolo 1, comma 842 della legge n. 190 del 2019.

La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare);
 - f) fasce orarie.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, ad eccezione delle spunte che verseranno una quota a forfait differenziata tra beni durevoli e alimentari/fiori e piante.
 6. Quanto previsto dal presente articolo vale anche per le tipologie di mercati di cui ai precedenti artt. 71 e 72.

Articolo 76 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del territorio comunale sono classificate in una sola categoria denominata "Categoria Ordinaria".

Articolo 77 - Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno e a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- dalle 00,00 alle 8.00;
 - dalle 08,01 alle 13.15;
 - dalle 13.16 alle 00.00.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione sul canone complessivamente determinato:
 - del 40% per i banchi con posteggio fisso di “beni durevoli”, merceologia alimentare/fiori e piante, compresi i produttori agricoli e le occupazioni dei cosiddetti “espositori”;
 - del 30% per tutte le tipologie di cui al punto precedente ma per operatori spuntisti.
 3. L'importo del canone mercatale assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 78 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione con apposito processo di constatazione verbale.
3. E' considerata abusiva l'occupazione di fatto e ad essa rimane a carico ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 79 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Costituisce causa di decadenza della concessione o autorizzazione il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti.

Articolo 80 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto annualmente.
2. Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00.
3. E' consentito il versamento in due rate di pari importo scadenti il 30 aprile, e il 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 250,00.

4. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione; esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo rapportato proporzionalmente al periodo di occupazione.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dal D.L. 193/2016 e dal D.Lgs 82/2005.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni dei posteggi fissi possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Per le occupazioni delle aree nei mercati straordinari/occasionali e fiere il versamento del canone deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di svolgimento degli stessi.

Articolo 81 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2020 e ss.mm.ii..
2. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 82 - Rimborsi

1. L'occupante può presentare tramite PEC e in carta libera istanza di rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 83 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e una sanzione commisurata con il valore del canone, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Nel caso di installazioni abusive di attrezzature ed esposizione di merci su area pubblica, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse,

avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 63 del presente Regolamento.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 84 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12.

Articolo 85 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021. Dalla data in vigore del presente regolamento sono abrogati i previgenti regolamenti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.